



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 20/12/2016

Ricorso dell'atleta PRADAL AURORA per lo scioglimento del vincolo dalla Società V.T.V. VOLLEY (Cod. Fipav 06.026.0143)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta PRADAL AURORA, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 14/12/2016 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 11/10/2016, regolarmente ricevuta in data 13/10/2016, l'Atleta Pradal Aurora chiedeva, in via amichevole, alla Società V.T.V. Volley il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, senza corresponsione di indennizzo, che la Società riscontrava in data 21/10/2016, negando il consenso allo svincolo dell'Atleta e contestando la fondatezza delle lamentele ed addebiti formulati.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 09/11/2016 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, senza corresponsione di indennizzo, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 1 – disinteresse per la crescita tecnica ed umana dell'Atleta, in quanto nella precedente stagione sportiva la stessa sarebbe stata aggregata in una formazione di Atlete delle annate 2001-2002, con diverso percorso psicologico-emozionale



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 20/12/2016

e differenza di sviluppo fisico e diverse aspettative tecnico sportive; 2 – incompatibilità ambientale, per asserito ostruzionismo del Sodalizio nei confronti dell'Atleta, nonché per mancata convocazione dell'Atleta alla stagione sportiva in corso (motivo addotto peraltro anche a giustificazione della doglianza di cui al punto che precede); 3 - nullità e/o inesistenza del vincolo, a motivo dell'invalidità del certificato medico, asseritamente scaduto nel luglio 2016, ovvero all'atto del rinnovo telematico del tesseramento da parte della Società, e non successivamente rinnovato.

- Il Sodalizio si costituiva nel presente procedimento, con propria memoria inviata il 18/11/2016, contestando le affermazioni dell'Atleta e, nello specifico, con riferimento al punto n. 1, affermando che la formazione delle squadre compete agli allenatori i quali, nella relativa scelta, cercano di costituire gruppi più armonici, equilibrati e competitivi possibili; con riferimento al punto n. 2, producendo la convocazione dell'Atleta per la stagione in corso nonché affermando di avere avuto trattative con altra Società per un prestito della stessa Atleta, non andate a buon fine per mancato interesse di tale consorella; quanto infine al punto n. 3, producendo certificato medico con scadenza 13.09.2016 e richiesta di tesseramento del 29.07.2016.
- Dopo avere sentito la ricorrente, rappresentata dall'Avv. Enrico Patres, il quale precisava di avere prodotto, giusta PEC di data odierna, una memoria di replica alle controdeduzioni del Sodalizio, nonché il Sodalizio, rappresentato dall'Avv. Romina Maccari, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e quindi non merita accoglimento.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 20/12/2016

Preliminarmente, questa Commissione rileva l'inammissibilità della memoria di replica scritta inviata in data odierna via PEC dall'Avv. Patres per conto dell'Atleta, in quanto irrituale, non essendo prevista dal R.A.T.

In ogni caso il procuratore dell'Atleta ha illustrato le proprie repliche all'udienza, contestando la produzione dei documenti n. 8 (riproduzione del testo del messaggio di convocazione agli allenamenti) e n. 15 (composizione della formazione del Sodalizio Volley Mareno ASD).

L'Avv. Patres ha altresì rappresentato che la convocazione dell'Atleta, di cui al doc. n. 8, sarebbe stata effettuata solamente per gli allenamenti e non per l'attività ufficiale.

L'Avv. Maccari per il Sodalizio, ha precisato la consuetudine dello stesso a convocare le Atlete a mezzo di sms, nonché ha prodotto agli atti la richiesta di rinnovo del certificato medico, in attesa del quale l'Atleta deve astenersi dalla pratica sportiva fino al relativo rinnovo.

Venendo al merito, riguardo le doglianze di cui ai punti nn. 1-2 del ricorso, questa Commissione ritiene non necessaria l'acquisizione delle prove orali richieste, posto che risulta sufficientemente esplicativa la documentazione prodotta dalle parti.

Altresì, le doglianze appaiono affermazioni frutto di valutazioni soggettive dell'Atleta, in particolare di una mancata accettazione, da parte della stessa, di scelte tecniche compiute da chi, all'interno del Sodalizio, era preposto a farlo.

Quanto al punto n. 3 del ricorso dell'Atleta, lo stesso risulta infondato posto che il Sodalizio ha prodotto copia del certificato medico, in corso di validità all'atto del rinnovo del tesseramento, nonché la richiesta di rinnovo dello stesso alla scadenza, non ottemperata da parte dell'Atleta.

Sul punto risulta non accoglibile la tesi esposta in udienza dal legale dell'Atleta, secondo la quale il certificato medico dovrebbe avere validità per l'intera durata del campionato, poiché da un lato ciò non è espressamente previsto dalla normativa di riferimento, mentre dall'altro è onere del



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 03 del 20/12/2016

Presidente del Sodalizio sospendere l'Atleta fintanto che quest'ultimo non produca il certificato di rinnovo, ma ciò non può essere motivo di richiesta di svincolo per giusta causa.

P.Q.M.

questa Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta, con restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 20 dicembre 2016

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale